

DALLA CORTE COSTITUZIONALE- 11 MARZO 2022 ORE 20:50

## Società private scorporate: illegittima la retroattività della procedura speciale di riscossione

La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima l'estensione retroattiva, alle società private scorporate, di una procedura speciale di riscossione ed esclusione dei controlli, introdotta con lo «specifico intento di rispondere a particolari ed eccezionali esigenze riferibili solo ed esclusivamente agli agenti “pubblici” della riscossione e per i quali i termini per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità erano, al momento della sua entrata in vigore, ancora aperti, a differenza di quelli riferibili alle società private “scorporate”, che erano, invece, ormai scaduti».

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, ha sollevato distinte questioni di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 81, 97, 103, 111 (quest'ultimo in relazione all'«art. 6 CEDU come ripreso dall'art. 47 Carta UE») e 119, primo, secondo e quarto comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 687, secondo periodo, e 688, secondo periodo, in combinato disposto con il comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», «come interpretati autenticamente» dall'art. 1, comma 815, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), ovvero sia nel presupposto interpretativo che essi avrebbero «effetto anche per le società private “scorporate”».

Più precisamente, il citato art. 1, comma 815, della legge n. 160 del 2019, dispone che «i contenuti delle norme vigenti riferite agli agenti della riscossione si intendono applicabili, sin dalla data di entrata in vigore delle stesse norme, anche alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, il cui ramo d'azienda è stato trasferito ai sensi dell'articolo 3, comma 24, lettera b)», del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n. 248 (cioè alle cosiddette società “private scorporate”).

### Sentenza della Corte

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 66/2022 dell'11 marzo 2022, ha evidenziato che non supera il «controllo di ragionevolezza» la norma dell'articolo 1, comma 815, della legge di Bilancio per il 2020, che amplia **retroattivamente**, in favore delle cosiddette **società private scorporate**, l'ambito di applicazione sia del meccanismo di riscossione “scalare inverso” sia del non assoggettamento a controllo delle “quote affidate” fino a 300 euro.

Alla luce di quanto rilevato la Corte costituzionale ha dichiarato **illegittima l'estensione retroattiva**, alle società private scorporate, di una procedura speciale di riscossione ed esclusione dei controlli, introdotta con lo «specifico intento di rispondere a particolari ed eccezionali esigenze riferibili solo ed esclusivamente agli agenti “pubblici” della riscossione e

per i quali i termini per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità erano, al momento della sua entrata in vigore, ancora aperti, a differenza di quelli riferibili alle società private “scorporate”, che erano, invece, ormai scaduti».

Nella stessa pronuncia inoltre, sono state dichiarate inammissibili le questioni sull’articolo 4 del decreto legge 23 ottobre 2018 n. 119 (che introduce l’automatico annullamento dei debiti di importo residuo fino a mille euro) «anche agli effetti dei rapporti pendenti tra enti territoriali e società private “scorporate”».

La sentenza però precisa che, una volta venute meno le ragioni che in passato hanno portato a gravi accumuli di crediti di difficile esigibilità, nell’ambito di operatività del prossimo e nuovo contesto di riforma del sistema della riscossione pubblica «dovranno essere evitati interventi di “rottamazione” o “stralcio” contrari al valore costituzionale del dovere tributario e tali da recare pregiudizio al sistema dei diritti civili e sociali tutelati dalla Costituzione (sentenza n. 288 del 2019)»

*A cura della Redazione*